2020 FASC. III (ESTRATTO)

ROBERTO PINARDI

CONFLITTO TRA POTERI E REFERENDUM CONFERMATIVO: ALCUNE ANNOTAZIONI CRITICHE SULL'ORDINANZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 195 DEL 2020

2 SETTEMBRE 2020

Roberto Pinardi

Conflitto tra poteri e referendum confermativo:

alcune annotazioni critiche sull'ordinanza della Corte costituzionale n. 195 del 2020*

ABSTRACT: The order n. 195 of 2020 represents the first case in which the Constitutional Court ruled on a conflict between powers raised by the promoters of a referendum pursuant to art. 138 of the Constitution. The paper analyzes the arguments of the Court highlighting omissions and errors. These, in the author's opinion, are generated by the fact that the Constitutional Court proceeds either from the uncritical overlap or from the apodictic differentiation between the case in question and the previous jurisprudence on the subject of conflicts raised in the occasion of abrogative referendums.

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. La rapidità del giudizio della Corte. – 3. L'<u>ord. n. 195 del 2020</u>. – 3.1. Il primo caso di un conflitto tra poteri sollevato dai promotori di un *referendum* confermativo. – 3.2. La Corte non coglie la novità. – 3.2.1. *Referendum* confermativo od abrogativo? – 3.2.2. Delegati o Comitato promotore? – 3.2.3. Sull'intervallo di tempo entro cui va effettuata la consultazione popolare. – 3.3. L'abbinamento tra consultazioni referendarie e politiche. – 4. Per concludere.

1. Premessa

Con le recenti ordd. nn. 195, 196, 197 e 198 del 2020, la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili quattro conflitti tra poteri che erano stati sollevati, da vari ricorrenti, in rapporto a asserite violazioni di proprie competenze costituzionali, comunque causate dall'adozione di disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020 ed in particolare dall'accorpamento, per le medesime date del 20 e 21 settembre, della votazione sul *referendum* confermativo sul testo di legge costituzionale recante: «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari» con le elezioni politiche suppletive, regionali ed amministrative che erano state egualmente rinviate a causa dell'emergenza sanitaria generata dal Covid-19.

2. La rapidità del giudizio della Corte

Un dato che emerge con chiarezza è la rapidità del giudizio della Corte. I ricorsi, infatti, erano stati depositati, rispettivamente, il 23, 29, 28 e 24 luglio del 2020. La Consulta li decide tutti nella camera di consiglio del 12 agosto e deposita, in cancelleria, le quattro pronunce il giorno successivo. Sicché il processo costituzionale si conclude in un arco temporale che va dai quindici giorni dell'ord. n. 196 ai ventuno dell'ord. n. 195.

Per dare un'idea¹: anche prendendo in considerazione la durata più lunga tra quelle indicate (21 giorni) le quattro decisioni di cui si discute si collocano tutte nei sette percentili più bassi tra le 452 pronunce² sinora assunte dal giudice dei conflitti nella fase a cognizione sommaria del suo giudizio. Laddove, per fornire un ulteriore parametro di raffronto, la durata media di tale fase è di 204,9 giorni.

^{*} Scritto pubblicato ai sensi dell'art. 3, comma 12, del Regolamento della Rivista.

¹ I dati riportati di seguito sono tratti da R. PINARDI - S. SCAGLIARINI, <u>La durata del processo della Corte nei conflitti tra poteri dello Stato: spunti e riflessioni a partire da una ricerca empirica</u>, in questa <u>Rivista</u> 2020/II, 445 ss. e tengono inoltre conto delle quindici decisioni sull'ammissibilità di conflitti interorganici adottate, dalla Consulta, nel corso del 2020.

² Va precisato che il dato *de quo* riguarda non tanto il numero di ordinanze che sono state adottate, in materia, dalla Corte costituzionale, dal 1956 ad oggi, quanto piuttosto il numero (senz'altro maggiore) dei ricorsi effettivamente decisi dalla stessa. Giacché la Consulta, com'è noto, talvolta riunisce, tra loro (e dunque decide con un'unica pronuncia) più

Si conferma, così, un dato che emerge dall'analisi dell'intera giurisprudenza costituzionale in materia di conflitti interorganici³ secondo cui un nutrito numero di pronunce adottate in tempi estremamente ristretti riguarda casi in cui la Corte costituzionale si è trovata a decidere nel quadro di un procedimento più ampio, le cui tempistiche, pertanto, rappresentavano la cornice temporale entro cui si inseriva (*rectius*: doveva inserirsi) anche il suo giudizio. Ad iniziare, per l'appunto, dall'ipotesi di conflitti sollevati in materia referendaria, nei quali la particolare celerità del giudizio della Corte può essere messa in relazione con l'intento di evitare che una sua decisione, adottata anche solo in tempi standard, possa finire per intralciare il normale corso delle operazioni *in itinere*.

A questa spiegazione dell'estrema rapidità delle decisioni in parola se ne può poi aggiungere un'altra.

In tutti e quattro i casi in oggetto i ricorrenti avevano avanzato istanza di tutela cautelare. La quale, tuttavia, non viene esaminata, dal giudice dei conflitti, in quanto ritenuta giustamente «assorbita» dalle dichiarazioni di inammissibilità dei relativi ricorsi.

Ebbene, è possibile osservare come la Corte costituzionale, a fronte di analoghe richieste, abbia sempre saputo dare una risposta adeguata ad assicurare effettività di tutela – anche prima di sciogliere, in senso affermativo, la questione dell'ammissibilità di strumenti cautelari, anche nel corso di conflitti interorganici⁴, e pur nel silenzio della normativa in materia⁵ – proprio limitando la durata del suo giudizio. E questo «sia abbreviando i tempi delle notifiche, sia predisponendo in modo opportuno il ruolo»⁶. Di modo che, come nei casi in esame, decisioni particolarmente rapide hanno spesso rappresentato una risposta indiretta (anche) alle esigenze cautelari sollecitate dai ricorrenti.

3. L'ord. n. 195 del 2020

A dimostrazione, però, che rapidità e precisione del *dictum* della Corte non sempre costituiscono un binomio inscindibile, esaminiamo, più da vicino, l'<u>ord. n. 195</u>. Con la quale la Consulta ha dichiarato inammissibile un conflitto prospettato dai promotori della consultazione referendaria sul testo di legge costituzionale poc'anzi menzionato, in relazione agli atti⁷ con cui le due Camere, il Presidente della Repubblica ed il Governo hanno disposto l'abbinamento della votazione *de qua* con le elezioni rinviate a causa dell'emergenza epidemiologica.

3.1. Il primo caso di un conflitto tra poteri sollevato dai promotori di un referendum confermativo

La pronuncia si segnala, innanzitutto, per rappresentare il primo caso in cui la Corte costituzionale si è trovata a giudicare su un conflitto sollevato dai promotori di una consultazione referendaria *ex* art. 138, comma 2, Cost. L'unico altro precedente in materia è costituito, infatti, dall'ord. n. 256 del 2016, con la quale la Corte ha (ovviamente) dichiarato inammissibile un improbabile conflitto tra poteri, che era sorto a seguito della formulazione del quesito referendario concernente la riforma

_

ricorsi insieme, laddove gli stessi presentino profili analoghi (per un esempio, in tal senso, v. quanto rilevato, *infra*, nella nota 9).

³ Sul punto cfr., volendo, R. PINARDI - S. SCAGLIARINI, *La durata*, cit., spec. 457-458.

⁴ Ciò che è avvenuto solo di recente con l'<u>ord. n. 225 del 2017.</u>

⁵ Cfr., per converso, l'espressa previsione di strumenti del genere, quale è contenuta nell'art. 40 della l. n. 87 del 1953, in relazione ai conflitti intersoggettivi.

⁶ In termini E. MALFATTI, *Il conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato*, in R. ROMBOLI (a cura di), *Aggiornamenti in tema di processo costituzionale* (1996-1998), Giappichelli, Torino 1999, 429 ss.

⁷ E cioè, più precisamente, all'art. 1-*bis*, comma 3, del d.l. n. 26 del 2020 (Disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020), conv., con modif., nella l. n. 59 dello stesso anno, nonché al d.p.r. del 17 luglio 2020 (Indizione del *referendum* popolare confermativo del testo della legge costituzionale recante «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari» approvato dal Parlamento e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana* n. 240 del 12 ottobre 2019).

costituzionale Renzi-Boschi, in quanto il ricorso, nel caso di specie, era stato presentato ... dal Codacons e da un avvocato.

Per il resto, a quanto consta, la Corte si è sinora pronunciata in 31 occasioni sull'ammissibilità di conflitti interorganici in materia di *referendum* abrogativo (di cui 2 sollevati dalle Regioni proponenti⁸ e 29 dal Comitato promotore in occasione di richieste di iniziativa popolare⁹) ed in 10 ipotesi su ricorsi riguardanti *referendum* diversi da quelli contemplati dagli artt. 75 o 138 Cost. (di cui 8¹⁰ presentati in occasione di richieste di distacco di Comuni da una Regione e di aggregazione ad un'altra¹¹).

3.2. La Corte non coglie la novità

La giurisprudenza della Corte in tema di conflitti sollevati in occasione di consultazioni referendarie è, quindi, cospicua. E rispetto a tale giurisprudenza l'odierna fattispecie presentava indubbi caratteri di originalità. La Consulta, tuttavia, non sembra cogliere fino in fondo la novità e finisce, in tal modo, per non distinguere in maniera adeguata (od addirittura per confondere, come vedremo) il caso sottoposto al suo sindacato rispetto alla (consueta) ipotesi di un conflitto sollevato in materia di *referendum* abrogativo.

3.2.1. *Referendum* confermativo od abrogativo?

Così, innanzitutto – e più in generale – da una lettura complessiva delle argomentazioni contenute nell'ordinanza in esame, si evince con una certa facilità che l'organo di giustizia costituzionale non fa altro che rifarsi alle conclusioni raggiunte, in tema di conflitti tra poteri, in relazione a consultazioni popolari *ex* art. 75 Cost. Senza, però, indicare per quali motivi è possibile sostenere che quelle conclusioni debbano ritenersi *de plano* applicabili anche nell'ipotesi di un *referendum* confermativo o quanto meno affermare, in linea generale, che tra i due casi di cui si discute esiste un'analogia talmente evidente da esimerla dal procedere in tal senso.

In due passaggi, poi, delle motivazioni sviluppate (o non sviluppate) dal giudice dei conflitti, siffatta mancata o insufficiente distinzione genera inconvenienti (e conseguentemente rilievi critici) che meritano una specifica attenzione.

3.2.2. Delegati o Comitato promotore?

In primo luogo, infatti, vorrei evidenziare che i proponenti dell'odierno conflitto¹² si sono autoqualificati come «legali rappresentanti del Comitato promotore della consultazione referendaria sul testo di legge costituzionale recante "Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari"». E la Corte, dal canto suo, nulla eccepisce al riguardo, limitandosi ad affermare, infatti – con evidente riferimento alle conclusioni raggiunte in tema di *referendum* abrogativo – che, «sotto il profilo della legittimazione attiva, la giurisprudenza

⁸ Si vedano, a tal proposito, le <u>ordd. nn. 82 del 2016</u> e <u>9 del 2020</u>.

⁹ Cfr. le <u>ordd. nn. 17 del 1978; 1</u> e <u>2 del 1979; 42, 43, 44</u> e <u>45 del 1983</u>; 8-27 luglio 1988, s.n.; 30 maggio 1990, s.n.; <u>118</u> e <u>226 del 1995</u> (in entrambe le ordinanze del 1995 la Corte si è pronunciata su due ricorsi); <u>338 del 1996</u>; <u>9, 13, 131, 171</u> e <u>172 del 1997</u>; <u>137 del 2000</u>; <u>195 del 2003</u>; <u>384 del 2004</u>; <u>198 del 2005</u>; <u>38 del 2008</u>; <u>172 del 2009</u>; <u>169, 196, 197</u> e <u>198 del 2011</u>.

¹⁰ Con le ordd. nn. 343 del 2003; 69 e 296 del 2006; 99, 189 e 434 del 2008; 1 e 14 del 2009.

¹¹ Gli ultimi due casi sono quelli di conflitti sollevati, rispettivamente, dai Promotori di un *referendum* abrogativo su legge regionale (<u>ord. n. 82 del 1978</u>) e dai Promotori di un *referendum*, *ex* art. 123, comma 3, Cost., sullo Statuto della Regione Umbria (cfr. <u>ord. n. 479 del 2005</u>).

¹² E cioè i senatori Andrea Cangini, Nazario Pagano e Tommaso Nannicini.

costituzionale è costante nel riconoscere la legittimazione del Comitato promotore del *referendum* a proporre conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato».

Peccato, però, che il conflitto in oggetto non fosse sorto nel corso di una procedura referendaria ad iniziativa popolare, quanto piuttosto in relazione a un *referendum* confermativo che era stato richiesto da più di un quinto dei membri di una Camera (il Senato). Eventualità, questa, che non è contemplata, com'è noto, dall'art. 75 Cost.

Ora, in casi del genere, la l. n. 352 del 1970 non prevede affatto la costituzione di un Comitato promotore, né tanto meno la figura – invero barocca – di «legali rappresentanti» del medesimo, quanto piuttosto, e più semplicemente, «la designazione di tre delegati, scelti tra i richiedenti, a cura dei quali la richiesta è depositata presso la cancelleria della Corte di cassazione» (art. 6, comma 2). Viene fissata, in tal modo, una differenza, tra le due ipotesi di procedura ad iniziativa popolare o parlamentare, che è tenuta ferma, dalla legge di attuazione, in più parti del suo Titolo I¹³ (dedicato, per l'appunto, al «*Referendum* previsto dall'art. 138 Cost.»). Laddove si parla, per fare solo un esempio, dei soggetti che hanno «facoltà di prendere cognizione e fare copia [...] del verbale depositato presso la cancelleria del tribunale», e contenente i risultati, a livello provinciale, cui ha dato luogo il *referendum* confermativo, individuando tali soggetti nei delegati «o» nei promotori (art. 21, comma 5).

Insomma: i ricorrenti, com'è facile supporre, si sono avvalsi dell'espediente appena descritto allo scopo di sfruttare le conclusioni cui è giunta, da tempo¹⁴, la giurisprudenza della Corte costituzionale in tema di qualificazione del Comitato promotore di un *referendum* abrogativo quale "potere dello Stato". E dunque per agevolare, in buona sostanza, un riscontro positivo, da parte del giudice dei conflitti, circa la loro legittimazione attiva. Alla Consulta, invece, sfugge la questione, che avrebbe richiesto, quanto meno, qualche nota di puntualizzazione critica per censurare il mancato rispetto di quanto previsto dalla legge del '70.

3.2.3. Sull'intervallo di tempo entro cui va effettuata la consultazione popolare

La Corte, poi, a forza di occuparsi del caso *sub iudice* come se si trattasse, in realtà, di un conflitto sollevato in relazione all'istituto previsto dall'art. 75 Cost., finisce per commettere un evidente errore.

Nel motivare l'inammissibilità del ricorso esaminato la Consulta ricorda, infatti, che, sulla base della sua giurisprudenza pregressa, non rientra nella sfera delle attribuzioni riconosciute ai promotori¹⁵ «la pretesa di interferire sulla scelta governativa» relativa sia «al momento di indizione del *referendum*» sia «alla fissazione della data della consultazione referendaria». Purché, si aggiunge, «le operazioni di voto si svolgano nell'intervallo di tempo determinato dalla legge».

A questo punto, però, la Corte, per identificare siffatto lasso temporale, fa esplicito riferimento all'«art. 34, comma 1, della legge 25 maggio 1970, n. 352». Ed aggiunge, a scanso di equivoci, che proprio «questo intervallo è stato modificato», nella fattispecie, «dapprima dall'art. 81 del d. l. 17 marzo 2020, n. 18» ed «in seguito dall'art. 1-bis del d.l. n. 26 del 2020, [...] alla luce delle esigenze poste dal diffondersi dell'epidemia da Covid-19».

Ebbene, l'art. 34, comma 1, della legge del '70, essendo ubicato nel titolo II della stessa, riguarda, esclusivamente, il *referendum* abrogativo, disponendo, com'è noto, che gli elettori vengano convocati «in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno». Mentre, con riferimento a consultazioni popolari di natura confermativa, il riferimento normativo corretto è dato dall'art. 15 della legge di attuazione, laddove si prescrive, invece, al primo comma che: «Il *referendum* è indetto con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri, entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza» con cui l'Ufficio centrale presso la Corte di cassazione «lo abbia

¹³ V. infatti, al riguardo, oltre all'esempio ricordato, di seguito, nel testo, quanto prevede l'art. 13 della l. n. 352.

¹⁴ Cfr. infatti, in tal senso, per prima, l'ord. n. 17 del 1978.

¹⁵ E sia pure «in assenza di ragioni eccezionali».

ammesso»¹⁶; ed al secondo comma che: «La data del *referendum* è fissata in una domenica compresa tra il 50° ed il 70° giorno successivo all'emanazione del decreto di indizione». Come testimonia, del resto, la circostanza che la consultazione sulla legge costituzionale attualmente *in itinere* era stata originariamente prevista per il 29 marzo, ossia per una data che non rientra nel periodo indicato dall'art. 34 cit.

3.3. L'abbinamento tra consultazioni referendarie e politiche

Specularmente, e sotto un altro profilo, la Corte distingue tra *referendum* confermativo ed abrogativo, senza fornire, però, anche in questo frangente, alcuna specifica argomentazione circa le ragioni che la inducono ad operare in tal senso.

La Consulta, infatti, nella parte finale della sua motivazione, trova il modo di confutare (e sia pure «in sede di mera delibazione»!) le ragioni prospettate, nel merito, dai ricorrenti. Negando, tra l'altro, che l'accorpamento tra *referendum* costituzionale e consultazioni elettorali possa incidere negativamente «sul diritto all'effettuazione del voto referendario e sul suo esercizio [...], giacché sempre le forze politiche hanno dato indicazioni agli elettori anche sui *referendum* costituzionali; del resto, come questa Corte ha già evidenziato, la logica referendaria è intrecciata a quella della democrazia rappresentativa, non separata da essa (sentenza n. 118 del 2015); né può dirsi che la contestualità tra differenti campagne elettorali comporti, di per sé, una penalizzazione degli spazi d'informazione dedicati alla campagna referendaria».

Ora, a parte qualsivoglia considerazione circa la condivisibilità delle affermazioni riportate, ed a prescindere, altresì, da un'analisi più approfondita circa il richiamo operato nei confronti della sent. n. 118 del 1995, con la quale la Corte, in verità, ha semplicemente negato 17 che il voto su un quesito referendario possa essere equiparato «a un qualsiasi spontaneo esercizio della libertà di manifestazione del pensiero da parte di più cittadini, coordinati tra loro» 18, senza esprimersi minimamente su eventuali sovrapposizioni o intrecci tra consultazioni referendarie ed elettorali, non va sottaciuto che, così argomentando, la Consulta non tiene in alcuna considerazione un duplice dato normativo, viceversa rilevante, in quanto è l'unico dettato nella materia di cui si tratta.

Gli artt. 31 e 34, commi 2 e 3, della 1. n. 352 del 1970 stabiliscono, infatti, rispettivamente:

- a) il divieto di deposito di richieste di *referendum* abrogativo «nell'anno anteriore alla scadenza di una delle due Camere e nei sei mesi successivi alla data di convocazione dei comizi elettorali per l'elezione di una delle Camere medesime»;
- b) che: «Nel caso di anticipato scioglimento delle Camere o di una di esse il *referendum* già indetto si intende automaticamente sospeso all'atto della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Presidente della Repubblica di indizione dei comizi elettorali per la elezione delle nuove Camere» e che i termini dell'*iter* referendario in corso «riprendono a decorrere a datare dal 365° giorno successivo alla data della elezione».

Nel loro complesso, pertanto, le disposizioni richiamate dimostrano l'esistenza di un principio di carattere più generale, secondo cui, in caso di scioglimento ordinario (art. 31) oppure anticipato (art. 34) delle Assemblee legislative nazionali, va evitato il sovrapporsi di una consultazione referendaria abrogativa con quella elettorale. E questo perché – come si ricava dall'analisi dell'intenzione del legislatore storico e come è stato, del resto, posto in evidenza, da autorevole dottrina, proprio a

¹⁶ È questa, più in particolare, la norma che è stata derogata dall'art. 81, comma 1, del d. l. n. 18 del 2020, convertito con modificazioni dalla 1. n. 27 dello stesso anno, disponendo che «il termine entro il quale è indetto il *referendum* confermativo del testo di legge costituzionale, recante: "Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari" [...] è fissato in duecentoquaranta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza che lo ha ammesso».

¹⁷ In opposizione alla tesi sostenuta dalla regione Veneto, la quale intendeva indire un *referendum* consultivo, tra gli elettori del proprio territorio, sul seguente quesito: "*Vuoi che il Veneto diventi una Repubblica indipendente e sovrana?*".

¹⁸ Così Corte costituzionale, sent. n. 118 del 2015, punto 5 del *Considerato in diritto*.

commento della disciplina in parola¹⁹ – la sostanziale contemporaneità di due votazioni così diverse per oggetto e significato potrebbe compromettere una corretta espressione della volontà popolare.

Ebbene, in presenza di un duplice dato normativo di tale tenore e del principio che da esso si ricava, stupisce che la Corte ometta qualsivoglia riflessione al riguardo, accontentandosi, al contrario, di affermare che da «sempre le forze politiche hanno dato indicazioni agli elettori anche sui *referendum* costituzionali» od addirittura, in contrasto con quanto previsto, come s'è visto, dalla legge di attuazione – e proprio discutendo, in generale, del possibile accorpamento tra consultazioni referendarie ed elettorali – che «la logica referendaria è intrecciata a quella della democrazia rappresentativa».

Nella prospettiva fatta propria dall'organo di giustizia costituzionale, infatti, occorreva, semmai, dimostrare in maniera puntuale perché mai la *ratio* sottesa agli artt. 31 e 34 cit. non può trovare applicazione nell'ipotesi di un *referendum* confermativo. Impresa, in verità, non agevole da realizzare, dato che, in senso contrario, è possibile evidenziare come la differenza di grado e di valore tra le opzioni (contemporaneamente) demandate al votante risulti, nel caso di consultazione *ex* art. 138 Cost., addirittura più marcata, venendo infatti in gioco questioni che attengono al "discorso costituzionale", il quale, come mi pare evidente, è ancora più distante, di quanto non possa dirsi per le scelte concernenti il mantenimento o viceversa l'eliminazione di una legge ordinaria, dalle valutazioni politiche (più o meno) contingenti da cui normalmente dipende il voto di un elettore.

4. Per concludere

In conclusione, pertanto, ritengo che, nel caso dell'<u>ord. n. 195 del 2020</u>, siamo in presenza di una pronuncia di inammissibilità non priva di errori e di omissioni. I tempi ristretti per una decisione sul conflitto non hanno forse consentito alla Corte costituzionale di argomentare in maniera più precisa e convincente. Suggerendo, altresì, ai giudici della Consulta, di imboccare la facile scorciatoia di attingere a piene mani dalla giurisprudenza pregressa in tema di conflitti originati in occasione di *referendum* abrogativi. Ciò è avvenuto, tuttavia, senza tenere nella dovuta considerazione che il conflitto riguardava, in realtà, un diverso istituto di democrazia diretta. Dando così vita al deludente risultato che si è appena descritto.

¹⁹ Il riferimento è a C. MORTATI, *Istituzioni di diritto pubblico*, CEDAM, Padova 1976, II, 843 e 851; ma v. ad esempio, in senso analogo, M. DEVOTO, *La data di indizione del* referendum *abrogativo*, in *Giur. cost.* 1972, 988-989; ed A. CHIAPPETTI, *L'ammissibilità del* referendum *abrogativo*, Giuffrè, Milano 1974, 136 e 142.